



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2024 / 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 8 LUGLIO 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A FIGC inerente la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (cosiddetto Safeguarding);

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A FIGC inerente le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A FIGC inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A FIGC inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 230/A del 30 maggio 2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A FIGC inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/A FIGC inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A FIGC inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le Società della Divisione Serie B Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva del 4 novembre 2023;

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A FIGC inerente la decadenza dalla affiliazione per inattività di società della Lega Nazionale Dilettanti;

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A FIGC inerente la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A FIGC inerente le date dell'Attività Agonistica Ufficiale della stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA FIGC inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico del Sig. Mario Cacia e della società A.S.D. REAL JANO.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 32 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille - Anno 2023-

CIRCOLARE N. 33 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Riforma fiscale - D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario-

CIRCOLARE N. 34 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 - Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 inerente la modifica di Commissioni L.N.D..

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Allegati

Si rimette in allegato l'**elenco dei calciatori svincolati ai sensi dell'Art. 18 delle N.O.I.F. (Svincolo per Accordo)**.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A

Si comunica che il CONI, con delibera n. 159/89, in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le *“Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”*.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024;
- tenuto conto della necessità di procedere con alcuni adeguamenti agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F);
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 giugno 2024;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- sentiti i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 I “Giovani Dilettanti”	Art. 32 I “Giovani Dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,	1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,

ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.	1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.
2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con	2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con

la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021	Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.	La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.	La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.
La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.	La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.
La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio	La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio

2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati nel primo semestre del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato. Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.	2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato. Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.
Art. 33 I “giovani di serie”	Art. 33 I “giovani di serie”
1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della	1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della

stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.	stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.
2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il	2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il

diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C; d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli	diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C; d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli
---	---

eventuali rinnovi sottoposti a condizione. 5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice. 6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo. 7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021. Norme transitorie Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024. Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.	eventuali rinnovi sottoposti a condizione. 5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice. 6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo. 7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021. Norme transitorie Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024. Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.
--	--

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali. Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024. Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis. Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024. Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024 Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà	Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali. Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024. Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis. Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024 Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà
--	---

comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico. A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni. B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale. Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023. In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A	comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico. A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni. B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale. Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023. In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A
--	--

del 5.07.2021.	del 5.07.2021.
Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. 2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma. 3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica. 4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.	1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2025 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. 2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma. 3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica. 4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui al Comunicato Ufficiale n. 226/A del 24 maggio 2024;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETÀ DI
SERIE A, B E C MASCHILI**

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2025. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2024/2025. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

Ai fini delle previsioni di cui all'art. 90 delle NOIF, per "sessione estiva" si intende il periodo tra il 27 maggio 2024 e il 1° gennaio 2025, mentre per "sessione invernale" si intende il periodo tra il 2 gennaio 2025 e il giorno antecedente la data di apertura della sessione estiva della stagione sportiva 2025/2026.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

a) alle società e ai calciatori stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 27 maggio 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2024, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 27 maggio 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024, purché tali accordi non interessino società, allenatori e preparatori atletici dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2024 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2022/2023 deve essere effettuato:

- *da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024 per le opzioni;*
- *da sabato 15 giugno 2024 a lunedì 17 giugno 2024 per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

– *da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024.*

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento, tesserati come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a sabato 31 maggio 2025.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori “Professionisti” e “Apprendisti Prof.” – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof” con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2024 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof” svincolati entro il 30 giugno 2024 o calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof”, “Giovani di Serie”, “giovani dilettanti” e “non professionisti” svincolati ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110, 114 comma 4 e 117 bis delle N.O.I.F.:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.*

b2) Calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof” con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2024/2025:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

Un eventuale nuovo contratto da “professionista” o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*— autonoma sottoscrizione;

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025* – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024* – autonoma sottoscrizione;

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024* – con consenso della società dilettantistica;

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025* – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori “professionisti” o “Apprendisti Prof” - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore “professionista” o “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 31 luglio 2024, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 29 marzo 2025*

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– *da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025*

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– *da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*

- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di

contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 17 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a sabato 18 gennaio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.

12. Tesseramento in deroga calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori “professionisti” e di massimo 2 calciatori “Apprendisti Prof.”, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da lunedì 1° luglio 2024 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- *da sabato 31 agosto 2024 a venerdì 13 dicembre 2024*

- *da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 31 agosto 2024 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- *da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025*

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma per rapporto di addestramento tecnico di calciatori classe 2005 "Giovani di Serie", in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e privi di contratto di apprendistato;

- *da lunedì 1° luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

b) art. 33/2 N.O.I.F.: diritto di stipula del primo contratto da "professionista" da parte della Società con calciatori "Giovani di Serie" al termine del periodo di Apprendistato e riconferma calciatori classe 2004 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico (norme transitorie **art. 33 N.O.I.F. in applicazione dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021**):

- *da sabato 1° giugno 2024 a domenica 30 giugno 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- *da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 15 luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

- *da domenica 1° dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

d) art. 102/4 N.O.I.F.: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2022/2023:

- *lunedì 1° luglio 2024* (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025 (diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i “professionisti”, “Apprendisti Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di deposito o di registrazione.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio 2024 al 30 agosto 2024, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2024 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

-n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025;

-n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025;

-n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debitrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);

- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2024 e fino al 30 aprile 2025; rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2024;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2024.

B) Operazioni poste in essere dal 2 gennaio 2025 al 3 febbraio 2025:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025,
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2025 e fino al 30 aprile 2025;
- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 28 febbraio 2025;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2025;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2025;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2025.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2024 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti

effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio del 9 agosto 2024 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2024 ed entro il 30 agosto 2024, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio del 9 settembre 2024, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 30 agosto 2024, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 settembre 2024 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro

iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2025 ed entro il 3 febbraio 2025, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 10 febbraio 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 3 febbraio 2025, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 10 febbraio 2025 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare dell’intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie

C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

I) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve essere registrato (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga)

e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPB), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

b.1) Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*, o "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero
- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da *Standards & Poor's* o da *Fitch* e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

b.2) Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicuratrici che:

- siano iscritte nell'Albo IVASS;
- siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
- abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
- in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

c) In alternativa alle garanzie di cui alle superiori lettere a), b) le società di Serie B e di Serie C possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia o presso società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso le Leghe, l'originale del deposito a garanzia a favore delle medesime.

Nel caso in cui il deposito a garanzia sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*.

L'accettazione delle garanzie è, in ogni caso, subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art.

8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 230/A del 30 maggio 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematicadedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2025.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2024/2025. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

- a) alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 3 giugno 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi;
- b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2024, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 3 giugno 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2024 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2. N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024, per le opzioni;

- da sabato 15 giugno 2024 a lunedì 17 giugno 2024, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, N.O.I.F.)

- da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024.

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a sabato 31 maggio 2025.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

b) Calciatrici "Professioniste" e "Apprendiste Prof." – art. 39, comma 3, N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con precedente rapporto scaduto entro il 30

giugno 2024 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” svincolate entro il 30 giugno 2024 o calciatrici professioniste, Apprendiste Prof., Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professioniste svincolate ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 e 114, comma 4, e 117 bis delle N.O.I.F.:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

b2) Calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con precedente rapporto risolto ai sensi dell’articolo 117 delle N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2024/2025:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

b3) Un eventuale nuovo contratto da “professionista” e “Apprendista Prof.” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile della stagione sportiva 2023/2024 al Campionato di Serie B Femminile, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – autonoma sottoscrizione;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatrici “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” o “non professioniste” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice “professionista” e “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 31 luglio 2024, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 29 marzo 2025.

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025.

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- *da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 17 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a sabato 18 gennaio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'appositomodulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- *da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

12. Tesseramento in deroga calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici "professioniste" e di massimo 3 calciatrici "Apprendiste Prof.", il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da lunedì 1° luglio 2024 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da giovedì 12 settembre 2024 a venerdì 13 dicembre 2024;

- da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025.

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da giovedì 12 settembre 2024 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025.

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserata al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

e) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del

congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette adeterminazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma per rapporto di addestramento tecnico di calciatori classe 2005 “Giovani di Serie”, in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e privi di contratto di apprendistato;

- da lunedì 1° luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

b) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: riconferma calciatrici classe 2003 e 2004 “Giovani di Serie” per primo contratto professionistico (~~norme transitorie art. 33 N.O.I.F. in applicazione dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021~~);

- da sabato 1° giugno 2024 a domenica 30 giugno 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici “Giovani di Serie”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 15 luglio 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- da domenica 1° dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

d) art. 102/4 N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2022/2023:

- lunedì 1° luglio 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025 (diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività da parte della F.I.G.C., mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di

esecutività da parte della F.I.G.C..

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito o di registrazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui al Comunicato Ufficiale n. 244/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

~~e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):~~

- ~~a) — da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;~~
- ~~b) — da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.~~

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati

e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- d) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e “apprendisti prof”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, “Apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e “apprendiste prof”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il

proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024.**

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2024/2025 di cui al Comunicato Ufficiale n. 245/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

~~2bis) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):~~

~~a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;~~

~~b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.~~

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024**

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le società della Divisione Serie B Femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 246/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **13 maggio 2025**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

- dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2025.

Le calciatrici tesserate come "non professioniste", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

~~e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante al Campionato di Serie B Femminile, da parte di calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nate negli anni 2003 in poi):-~~

~~a) — da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;~~

~~b) — da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.~~

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” a Società della Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

5. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9 N.O.I.F.

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

6. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **31 Marzo 2025**. Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

7. Richiesta di tesseramento calciatrici professioniste o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.

8. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie,

provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto a) possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un'ulteriore calciatrice extracomunitaria proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatrici italiane

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani dilettanti” da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2024.

Liste di svincolo suppletive:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 12 dicembre 2024.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2025.

10. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla F.I.G.C. entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani dilettanti” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale

CONVOCA

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASIELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 22 maggio 2024, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GIALLOROSSI SCHOOL 87	203360	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
GIOVANILE SCANDALE A.S.D.	911252	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ANCINALE	912454	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
VIBO CALCIO A 5	914897	C.R. CALABRIA	C.U. N. 79	07/12/2023
CERVA	916346	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
REAL SILANA	916701	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
EUROPA	916824	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORATORIO SAN PIO	918139	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CALCIO GIOVANILE S.PIETRO	931485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SAN FRANCESCO	933326	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
AZZURRA 1998	933871	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CHIARAVALLE	933884	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
CORMAR FUTSAL REGGIO CAL	934934	C.R. CALABRIA	C.U. N. 163	09/05/2024
MIRABELLA	936763	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACADEMY CASTROVILLARI	936977	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORESTE ANGOTTI	938707	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SALES STYLE SOVERATO	938889	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
REAL SAN FRANCESCO ASD	939038	C.R. CALABRIA	C.U. N. 87	29/06/2017
ROGLIANESE CALCIO A 5	940712	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACQUAPPESA A.S.D.	942993	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
UNIONE SPORTIVA MARANO	944183	C.R. CALABRIA	C.U. N. 77	05/12/2023
CLERUS IMPERIALIS	947751	C.R. CALABRIA	C.U. N. 18	31/08/2023
SOCCER GEROCARNE	948207	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
DASA	948475	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
NUOVA ANTONIMINESE 2018	949899	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
PERNOCARI CALCIO 1983	949976	C.R. CALABRIA	C.U. N. 66	16/11/2023
PUHERIU CALCIO	950191	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ORATORIO SANT EUFEMIA	950385	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023

2018 FUTURA MONTEROSSO	950477	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
C5 SPORTING MONGRASSANO	952220	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
ROTA GRECA	952227	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SAN NICOLA CARFIZZI	952240	C.R. CALABRIA	C.U. N. 30	21/09/2023
REAL DAMPETIA	952309	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLETO	952479	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
NUOVA AIELLO	952501	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
ARREDIAMO INSIEME	952554	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SILVIO LONGOBUCCO	953202	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
F.C. COTRONEI 2020	953287	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SERRATA	953418	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
GALATRO	953485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 69	23/11/2023
SANT ELIA	954090	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ACADEMY STRONGOLI	954231	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
PRO FERPLAE	954233	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLUB QUADRIFOGLIO 97	954328	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
NEW FUTSAL UMBRIATICO	954329	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
DRAPIA	954371	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SPORTING CHIARAVALLE ASD	954939	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
SSD PITBULLS	955399	C.R. CALABRIA	C.U. N. 49	20/10/2023
SAVELLI 2022	955449	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A

ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Federale, nella riunione del 27 giugno 2024, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

SERIE A ENILIVE

inizio	18 agosto	2024
termine	25 maggio	2025

soste	8 settembre	2024
	13 ottobre	2024
	17 novembre	2024
	23 marzo	2025

turni infrasettimanali	30 ottobre	2024
------------------------	------------	------

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

inizio	4 agosto	2024
finale	14 maggio	2025

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

SERIE BKT

inizio	17 agosto	2024
--------	-----------	------

termine	9 maggio	2025
---------	----------	------

turni infrasettimanali	27 agosto	2024
	29 ottobre	2024
	26 dicembre	2024
	1° maggio	2025

Soste	7 – 8 settembre	2024
-------	-----------------	------

12 – 13 ottobre 2024
16 – 17 novembre 2024
22 – 23 marzo 2025

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>CAMPIONATO SERIE C NOW</u>	inizio	25 agosto	2024
	termine	27 aprile	2025
	soste	29 dicembre	2024

<u>COPPA ITALIA SERIE C</u>	inizio	11 agosto	2024
-----------------------------	--------	-----------	------

DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

<u>SERIE A FEMMINILE EBAY</u>	inizio	31 agosto	2024
	termine	18 maggio	2025

<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 1 FEMMINILE</u>	inizio	14 settembre	2024
---	--------	--------------	------

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	31 agosto	2024
	termine	18 maggio	2025

<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 2 FEMMINILE</u>	inizio	14 settembre	2024
---	--------	--------------	------

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<u>CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D</u>	inizio	8 settembre	2024
	termine	4 maggio	2025
<u>CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE</u>	inizio	14 settembre	2024
	termine	12 aprile	2025
<u>COPPA ITALIA SERIE D</u>	inizio	25 agosto	2024
	termine	2 aprile	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C FEMMINILE</u>	inizio	8 settembre	2024
	termine	1° giugno	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A</u>	inizio	19 ottobre	2024
	termine	21 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A2</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE B</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE A</u>	inizio	29 settembre	2024

	termine	15 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A</u>			
<u>CINQUE FEMMINILE SERIE A</u>	inizio	1° aprile	2025
	termine	6 aprile	2025
<u>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE</u>			
<u>FEMMINILE SERIE B</u>	inizio	13 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A</u>			
<u>CINQUE FEMMINILE SERIE B</u>	inizio	1° aprile	2025
	termine	6 aprile	2025

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario CACIA, e della società A.S.D. REAL JANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CACIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Jano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso inoltrato, in data 8.2.2024, all'account Instagram dell'arbitro della gara Real Jano – Academy Girifalco del 4.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, in occasione della quale era stato espulso per proteste e minacce nei confronti del direttore di gara, un messaggio del seguente testuale tenore: “Complimenti per tutto ... il tempo è galantuomo e sono sicuro che ci rincontreremo ... e li ci divertiremo ...”;

A.S.D. REAL JANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mario Cacia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario CACIA e dal Sig. Alessio SCIROCCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL JANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mario CACIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL JANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 32 – 2024

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille – Anno 2023 –

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse al contributo sono 13.306, alle quali andranno complessivamente 17,8 milioni di euro.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile individuare le Associazioni ammesse al suddetto contributo, delle quali sono riportati il codice fiscale, la Città, la Provincia, la Regione e l'importo destinato.

Sempre nel sito sono pubblicate le denominazioni, con codice fiscale, delle Associazioni escluse.

Sono disponibili nel "cassetto fiscale" degli enti beneficiari del 5 per mille i dati delle ripartizioni territoriali.

Nella Sezione *Consultazione* del cassetto fiscale, alla voce Menù "5 per mille", è possibile visualizzare per ogni categoria di appartenenza i dati territoriali delle scelte espresse a favore del soggetto beneficiario del contributo nonché i corrispondenti importi distribuiti per Regioni e per Province.

Possono accedere al nuovo servizio le persone autorizzate ad operare per l'ente in qualità di gestori incaricati, che si identificano nell'area riservata del sito dell'Agenzia e, attraverso il cambio utenza, scelgono il codice fiscale dell'ente.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui ai precedenti provvedimenti tra i quali, in particolare, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina in materia di imposte sui redditi e IVA, il DPR n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi e IVA, ed il D. Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Tra le novità più importanti, che riguardano tutte le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (art. 5 del Decreto), va segnalata la riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti omessi – la sanzione è fissata al 120%, mentre ancora oggi va dal 120 al 240% - ed è prevista una regolarizzazione con una sanzione pari al 70% se la dichiarazione è prodotta anche oltre, e non più entro, i 90 giorni (*oggi previsti*) purché prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni ed accertamenti. Anche per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70% della maggiore imposta dovuta, attualmente dal 90 al 180%, ma in sede di regolarizzazione tempestiva scende al 50%.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30 al 25% per la regolarizzazione oltre i 90 giorni.

Viene garantito, con l'introduzione dell'art. 21-ter al D. Lgs. n. 74/2000, il principio del *no bis in idem* potenziando l'integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando la possibilità di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. *E', quindi, prevista l'applicazione del favor rei per le nuove regole sul cumulo e sul ravvedimento. Verrebbe così individuata la sanzione unica mediante cumulo giuridico, su cui poi applicare l'abbattimento percentuale: a tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione un software per il calcolo dell'unica sanzione.*

Anche il ravvedimento diventa più accessibile e conveniente in quanto la diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali favorisce automaticamente l'abbattimento della sanzione prevista per il ravvedimento operoso. Ad esempio, in caso di infedele dichiarazione la sanzione scende dal 90 al 70% dell'imposta non dichiarata e, pertanto, il ravvedimento sarà possibile versando 1/9, 1/8, 1/7, ecc., non più del 90% ma del 70%; è introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche per il ravvedimento come è previsto nella modifica apportata all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dall'art. 3, comma 1, lett. g).

Infatti, con l'applicazione del cumulo giuridico, finora riservata soltanto all'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. In questo caso la percentuale di riduzione del ravvedimento va riportata al momento di commissione della prima violazione.

Sono, poi, definite le distinzioni tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti mentre gli omessi versamenti di ritenute e IVA sono sanabili ben oltre le attuali scadenze.

Le norme che, peraltro, comportano una attenuazione delle sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.

Tanto premesso, si riportano di seguito, in dettaglio, le principali novità legislative.

Art. 1 - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Modifiche al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000

Con il **comma 1, lett. a)**, dell'**art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, è chiarita legislativamente la differenza tra crediti spettanti/non spettanti e crediti inesistenti. Per "crediti d'imposta non spettanti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente n. 1), sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti d'imposta che pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con la successiva **lett. b)**, del **comma 1**, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate** - che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

La successiva **lett. c)**, del **comma 1**, del **D. Lgs. n. 87/2024**, sostituisce l'**art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di IVA** - prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro.

Con la successiva **lett. d)**, viene inserito dopo il **comma 2 dell'art. 10-quater - Indebita compensazione** - il **comma 2-bis**. Il precedente comma 1 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti **non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Con il **nuovo comma 2-bis** inserito viene stabilito che la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La **lett. e)** del **comma 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, stabilisce all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - **Sequestro e confisca** - con la sostituzione del comma 2, che, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca dei beni conseguente ad una condanna o applicazione di pena per uno dei delitti previsti dal Decreto, non è disposto

se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Con la successiva **lett. f)** viene modificato l'art. 13 – *Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario* – I reati di cui ai precedenti artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. A tal fine il Giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del Codice Penale, il Giudice valuta in modo prevalente l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione Finanziaria, l'entità del debito residuo quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, la situazione di crisi e dell'insolvenza.

La successiva **lett. g)** dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024, prevede all'art.13-bis – *Circostanze del reato* – la sostituzione del comma 1 con i seguenti.

1. Fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente Decreto sono ridotte fino alla metà e non sono applicate le pene accessorie se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Con la **lett. m)**, al **punto 1)**, sono stati introdotti al D. Lgs. n. 74/2000, gli artt. 21-bis – *Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione* - che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e l'art. 21-ter – *Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative* – che stabilisce che quando per lo stesso reato è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'Autorità Amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (*ne bis in idem*). Il principio del *ne bis in idem* opera quando sono previste due sanzioni penali, una penale ed una amministrativa oppure due sanzioni amministrative purché esse abbiano una natura afflittiva e preventiva e, quindi, una efficacia punitiva.

Con la stessa **lett. m)**, al **punto 5)**, è stato introdotto al DPR n. 602 del 29 settembre 1972, l'art. 28-sexies – *Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati* – che stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed inesigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema in compensazione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni, e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di irregolarità commesse entro i termini di legge. La compensazione del credito è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Modifiche al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

L'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, al comma 1, lett. a), reca modifiche all'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, - stabilendo, al comma 1 dello stesso art. 1, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica la sanzione amministrativa del **120%**, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00 a 1000,00 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio - da 250,00 a 1.000,00 euro - nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del **75%**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

Il **comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97**, è modificato nel senso che se la dichiarazione presenta un reddito inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150,00 euro.

Dopo il **comma 2** è inserito il **comma 2-1** che stabilisce che se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza di accessi, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del **50%**. Se non sono dovute imposte la sanzione è di 150,00 euro.

All'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 - *Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta* - con l'art. 2, comma 1, lett. b)-1), del D. Lgs n. 87 del 14 giugno 2024, è modificato il **comma 1** prevedendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **75%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Il **comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471** è modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b)-3) del D. Lgs. n. 87/2024 - prevedendo che se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva lett. b)-4), dopo il comma 2 è inserito il **comma 2.1**, che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza formale di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **50%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione di 250,00 euro.

Infine all'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97, con la lett. b)-5) del comma 1 dell'art.2 del D. Lgs. n. 87/2024, è stabilito che la sanzione di cui al precedente comma 2, è aumentata **dalla metà al doppio**,

anziché della metà, quando la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Con l'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto n. 87 del 14 giugno 2024, sono apportate modifiche all'art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997- Violazioni relative alla dichiarazione dell'IVA -

Il comma 1 dell'art. 5 è modificato dalla **lett. c)-1)-1.1)**, che prevede, tra l'altro, che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare del tributo dovuto e con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-2)**, è inserito all'art. 5 del D. L. n. 471/1997, il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, comunque prima dell'attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **75%**. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250,00 euro.

La **lett. c)-3)** del D. Lgs. n. 87, modifica il **secondo periodo del comma 3** dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, prevedendo che se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione da **250,00 a 2.000,00 euro**. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della formale conoscenza di attività di controllo, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-4)** è modificato il **comma 4** del medesimo art.5 – *infedele dichiarazione* – stabilendo che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, questa viene stabilita nella nuova misura del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato con un minimo di 150,00 euro.

La **lett. c)-5)** del D. Lgs. n. 87/2024, inserisce dopo il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, il **comma 4-1** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente sia venuto a formale conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **50%**. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150,00 euro.

La **lett. c), al successivo punto 6)**, modifica il **comma 4-bis** dell'art. 5 che prevede che la sanzione di cui al comma 4 è aumentata **dalla metà al doppio** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Infine, con il successivo **punto 7) della lett. c)**, il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, comporta la sanzione del **25%**, anziché del 30%.

L'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 87/024, reca modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997 – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA –

La predetta **lett. d), al punto 1)**, modifica l'importo della sanzione prevista dal **comma 1 dell'art. 6**, stabilendo che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione del **70%**, anziché tra il 90 e il 180%, dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è

dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Con il punto 5) della lett. d), viene modificata al **comma 4 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero per emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione è in ogni caso pari al **70%**, anziché al 90%, dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inferiore a 300,00, anziché a 500,00 euro.

La lett. d), al punto 6), sostituisce il successivo **comma 6 del predetto art.6 del D. Lgs. n. 471/97**. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è **punito** con la sanzione pari al **70%**, anziché al 90%, dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro.

Il **punto 7) della lett. d)**, dell'**art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce il **comma 8 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/1997. Il nuovo comma prevede che l'acquisto senza fattura o con fattura irregolare è punito con una sanzione pari al **70%**, anziché 100%, con un minimo di 250,00 euro sempre che non si provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa fattura irregolare.

Il **successivo punto 9) della lett. d)**, modifica i commi 9-bis e il 9-ter dell'art. 6 del D. Lgs. n. 471, concernente l'inversione contabile.

L'**art. 2, comma 1, lett. e)**, del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 7 – Violazioni relative all'esportazione** – del D. Lgs. n. 471/1997.

E' prevista, alla lett. e), al **punto 1)**, la sanzione del **50%**, anziché dal 50 al 100%, per cessione di beni senza addebito d'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessione di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Al **successivo punto 2)**, è previsto che le operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sono punite con la sanzione del **70%**, anziché del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in Dogana, relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.

L'**art. 2, comma 1, lett. f)**, del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 8** del D. Lgs. n. 471/1997 - *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni* –. E' stabilita una sanzione fissa di **30.000,00 euro**, anziché 50.000,00, per omissione o indicazione errata degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi e IRAP.

La **successiva lett. i)**, **comma 1**, dell'**art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 12** del D. Lgs. n. 471/97. Le sanzioni accessorie per violazioni riferibili al periodo d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, **sono ridotte della metà**.

Con la **successiva lett. l)**, sono apportate modifiche all'**art. 13 – Ritardati ed omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**.

Con il **punto 1) della lett. l)**, la sanzione per omessi versamenti periodici, in acconto, a saldo e di conguaglio alle scadenze stabilite è del **25%**, anziché del 30%.

Con il successivo punto 2 della lett. l), il comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, è sostituito dai seguenti. Il nuovo comma 4 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinqües) del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il nuovo comma 4-bis prevede che in caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quinqües), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 25%, anziché al 30%, del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi. Il nuovo comma 4-ter prevede che si applica la sanzione di 250,00 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi.

Il punto 5) della lett. l), reca modifiche al comma 5 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, stabilendo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 70%, anziché dal 100 al 200%, del credito utilizzato in compensazione. E' poi inserito all'art. 13 il comma 5-bis, il quale prevede che nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 2, del D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

Art. 3 – Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 –

Il comma 1 dell'art. 3, del D. Lgs. n. 87/2024, con la lett. a), aggiunge al comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, - *Sanzioni amministrative* -, il comma 2-bis. Premesso che il precedente comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro e le sanzioni accessorie che possono essere irrogate solo per casi espressamente previsti, con il comma 2-bis è chiarito che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società ed enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente, ferma restando, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se, poi, è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Con la successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, viene aggiunto all'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Principi di legalità e proporzionalità* – il comma 3-bis che stabilisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

La successiva lett. c), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, apporta modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Cause di non punibilità* -. In particolare, dopo il comma 5-bis del medesimo art. 6, è aggiunto il comma 5-ter che stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa ed al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

La successiva lett. d), reca modifiche l'art. 7 – *Criteri di determinazione della sanzione* - prevedendo, con il punto 1), al comma 1, che la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità e che si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con il successivo punto 2), il comma 3 è modificato prevedendo che la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Con il successivo punto 3), è sostituito il **comma 4** stabilendo che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, variabile o proporzionale. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione può essere aumentata fino alla metà. **Con il punto 4)**, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo, anziché ad alla metà (**comma 4-bis**).

La lett. e), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97 – Responsabilità per la sanzione amministrativa – Con il punto 1) della lett. e), il comma 1 dello stesso art. 11 è modificato prevedendo che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo lavoro o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

Con il successivo punto 3), viene modificato il **comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97**, prevedendo che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

La successiva lett. f), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97 - Concorso di violazioni e continuazione – introducendo nuove regole in relazione al cumulo giuridico. **Con il punto 1)**, il comma 1 dell'art. 12, prevede che "E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni".

Con il punto 2), è previsto al **comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997** che "alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni".

Con il successivo punto 3 è previsto al **comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97**, che "nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto".

Il successivo punto 5), sostituisce il comma 5 dell'art. 12 stabilendo che "nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3".

Con il punto 7), viene apportata modifica al **comma 8 dell'art. 12**, stabilendo che "nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo".

Il successivo punto 8), inserisce, **dopo il comma 8, il comma 8-bis** che prevede che "le previsioni di cui commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi".

La lett. g), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 – *Ravvedimento* –. Con il punto 1), in materia di sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, viene modificata al comma 1 dell'art. 13, la lett. b-bis stabilendo che si applica la sanzione di un settimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

Con il successivo punto 2), è modificata la lett. b-ter) e inserita la lett. b-quinquies) del comma 1 dell'art. 13 in esame, prevedendo la sanzione ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione e il pagamento avvengono dopo la comunicazione del provvedimento dell'atto se quest'ultimo non è preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. La sanzione è prevista nella misura di un quinto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo. La sanzione è, poi, nella misura di un quarto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Con il punto 5), è modificata la lett. c) del comma 1 dell'art. 13, prevedendo la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Con il successivo punto 6), dopo il comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, che prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sono inseriti il comma 2-bis così formulato: "Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione di cui al comma 1, è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applica la percentuale di riduzione ivi contemplata", e il comma 2-ter che prevede che "la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni"

La lett. h), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica il comma 5-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 – *Cessione di azienda* –

Con la successiva lett. i), sono apportate modifiche all'art. 15 – *Trasformazione, fusione e scissione di società* – In particolare, viene modificato il comma 2 dell'art. 15 che è così formulato: "Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile o agli art. 41 e seguenti del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia".

La successiva lett. l), modifica in parte l'art. 16 – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* – prevedendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse proporzionali. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate o 16 rate trimestrali se le somme superano i 50.000,00 euro, con applicazione degli interessi.

La successiva lett. n) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, introduce al D. Lgs. n.472/1997, l'art. 17-bis – *Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale* – così formulato: "Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art.

16 del presente Decreto e 15 del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè si rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 87/2024 reca revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Si segnala, in particolare, quanto riportato dal **comma 5** che reca modifiche all'art. 32 del DPR n. 640/1972 – *Imposta spettacoli* - La sanzione per omessa fatturazione, compresa originariamente tra il 100 e 200%, viene ridotta al **60%** e quella per il mancato rilascio dei titoli di accesso o per importi inferiori a quelli reali si attesta al **60%** con un minimo di 300,00 euro.

All'art. 33, l'omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate è punita con la sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro e per la mancata richiesta di intervento sui misuratori fiscali si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2024 –

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

L'art. 1, commi da 94 a 98, della Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 settembre 2023, e l'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 29 marzo 2024, n. 39 – Decreto "Agevolazioni" - convertito dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, hanno stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2024 i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Circolare n. 16/E, del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata delle suddette disposizioni legislative.

In primo luogo, per effetto del comma 95 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, dal 1° luglio 2024 scatta l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Mod. F 24 non a "saldo zero". Deve ritenersi, afferma l'Agenzia, che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad es., "acconti IRES con saldi IRES a credito", nel caso in cui questa venga esposta nel Mod. F 24).

A partire sempre da 1° luglio 2024, sussiste l'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F 24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL.

In merito all'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000,00 euro, l'Agenzia precisa che la previsione **non** opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali **non** sia intervenuta decadenza.

Circa il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori e le somme oggetto degli atti di recupero emessi dall'Agenzia. A titolo esemplificativo rientrano le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e le altre imposte indirette e le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte in compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti nonché le somme accessorie alle precedenti come le sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione, e sempre che per gli stessi importi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.

In ordine alla scadenza da considerare, l'Agenzia precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e in relazione agli accertamenti esecutivi, che devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso; la scadenza ha luogo decorso il trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

Come già riportato, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all'Agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000,00 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza della definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente versamento o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'Agente della riscossione rilevi a tal fine.

L'esistenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria visualizzabile nella propria *area riservata* del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'Agente della riscossione, e relativi accessori, è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro per effetto della sospensione giudiziale e amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell'Agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio e dal pagamento delle somme dovute.



COMUNICATO UFFICIALE n. 16
Stagione Sportiva 2024/2025

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- preso atto di quanto disposto con i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 37 del 19 Luglio 2021, n. 43 del 23 Luglio 2021, n. 52 del 4 Agosto 2022 e n. 128 del 2 Novembre 2022, relativamente alle nomine delle Commissioni;
- ravvisata la necessità di una complessiva rivisitazione in ragione delle mutate esigenze e prospettive delle medesime Commissioni;
- visto l'art. 13, comma 5, lett. h), del vigente Regolamento di Lega,

ha deliberato

di abrogare la Commissione per le Carte Federali e la Commissione Giuridica.

Il provvedimento di cui al presente Comunicato Ufficiale è in vigore dal 1° Luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Elenco calciatori svincolati - Svincolo per Accordo (Art.108 delle N.O.I.F.)

Matric.	Cognome	Nome	Dt nascita	Cod. fiscale	Società	Status	i t	Tipo svincolo	Tot. Ritesserati
5082591	ALAMPI	FRANCESCO	17/02/1994	LMPFNC94B17L063K	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4027717	ALOE	CARMELO	15/10/2000	LAOCML00R15G317W	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4114548	ARENA	GIUSEPPE	16/04/2003	RNAGPP03D16G791B	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5613443	BARBAROSSA	ALESSANDRO	15/03/2001	BRBLSN01C15D972G	SCALEA CALCIO 1912	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6955855	BARBIERI	FORTUNATO	21/08/2000	BRBFTN00M21F537E	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2335254	BRUNO	FAUSTO	02/01/2004	BRNFST04A02D086H	CAMPORA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2759754	CANDELA	CRISTIAN	29/08/1997	CND CST97M29F537J	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3436891	CAPUTO	CRISTIAN	16/09/2000	CPTCST00P16I854Y	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3741797	CONDELLO	PASQUALE	08/09/2005	CNDPQL05P08C710C	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2035662	CUGLIARI	GREGORIO	30/05/2003	CGLGGR03E30F537E	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3508699	DEMASI	SALVATORE	31/03/2005	DMSSVT05C31C710J	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7031271	DONNICI	SALVATORE SAMUE	22/09/2004	DNNSVT04P22B774G	MIRTO CROSA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3889181	ERRIGO	ANTONINO	29/08/1991	RRGNNN91M29L063S	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4563383	FEBBRARO	DOMENICO	26/03/1993	FBBDNC93C26F537T	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5597567	FEBBRARO	GIUSEPPE	23/07/1999	FBBGPP99L23F537P	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6885216	FEBBRARO	SALVATORE	08/04/1985	FBBSVT85D08L452L	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3166987	FERITO	FORTUNATO	05/11/2005	FRTFTN05S05F537P	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6688779	FERITO	PIETRO	14/09/2001	FRTPTR01P14H823K	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3766766	GALLARDO	CARLOS GABRIEL	05/03/1987	GLLCLS87C05Z600J	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3950620	GARCEA	BASILIO	12/07/1982	GRCBSL82L12F537A	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4018937	GROSSO	MANUEL	06/11/2001	GRSMNL01S06C588C	FAGNANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3955250	GUAGLIANONE	FABIO	19/10/1991	GGLFBA91R19A773J	FAGNANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6633977	LAGANI	NICOLO	12/06/2004	LGNNCL04H12I872W	STILOMONASTERACE CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3963992	LANZA	PIERGIOORGIO	03/12/1990	LNZPGR90T03C588P	FAGNANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2260436	LOBELLO	FABIOFRANCESCO	15/04/2004	LBLFFR04D15Z112X	MIRTO CROSA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3489023	LUCI	KEVIN	03/04/2003	LCUKVN03D03C710Q	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3741792	MALIVINDI	LUCA	05/12/2003	MLVLUC03T05C710X	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3470092	MARTURANO	MICHELE	21/05/1982	MRTMHL82E21F537D	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2200496	MAZZA	DOMENICO	21/07/2003	MZZDNC03L21H579T	MIRTO CROSA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5534610	MAZZITELLI	VINCENZO	25/11/1996	MZZVCN96S25L452H	RICADESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
1050514	MIGLIAZZA	GABRIELE	05/07/2004	MGLGRL04L05C352Q	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2917568	MUZZUPAPPA	FEDERICO	09/04/1996	MZZFRC96D09H264H	RICADESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6677684	OSSO	RICCARDO	14/07/2004	SSORCR04L14E409D	SCALEA CALCIO 1912	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2285900	PAGANO	MATTIA	13/08/2005	PGNMTT05M13H224Z	BOCALE CALCIO ADMO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2119774	PANCIOOTTO	ALFREDO	29/04/2006	PNCLRD06D29H579Y	MIRTO CROSA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3302076	PATANIA	GIUSEPPE	10/01/1980	PTNGPP80A10F537W	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3814773	PETULLA	VINCENZO	31/10/2004	PTLVCN04R31G791J	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2203318	PIATTELLO	MAURO	03/12/2004	PTTMRA04T03H579A	MIRTO CROSA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3906872	PILLARI	GIUSEPPE	06/06/1989	PLLGPP89H06C710T	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5522206	PRIAMO	ANTONINO	03/11/1984	PRMNNN84S03F537I	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6626756	RINALDI	FABIO	25/10/1986	RNLFBA86R25H501U	RICADESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2209501	RIZZUTO	GIUSEPPE BRUNO	19/06/1989	RZZGPP89H19L452V	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2260903	RUFFOLO	BRIAN	28/05/2005	RFFBRN05E28D086H	SCALEA CALCIO 1912	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3080701	SANTAGUIDA	DOMENICO	17/07/1982	SNTDNC82L17Z401L	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3122785	SICILIANO	GIUSEPPE	13/11/2002	SCLGPP02S13C710I	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5851144	TACCONE	GIOVANNI	03/04/2000	TCCGNN00D03L452B	RICADESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2918349	TAVERNITI	ANTONIO	15/05/2006	TVRNTN06E15H224G	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2423465	VALLONE	FRANCESCO	26/06/1997	VLLFNC97H26L452O	RICADESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6909675	VARACALLI	ANTONIO	26/07/2003	VRCNTN03L26H224Q	ACADEMY ARDORE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5542841	VINCI	VITTORIO	14/06/1997	VNCVTR97H14L452J	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2047981	VIRARDI	GENNARO GIOVANN	16/06/2004	VRRGNR04H16D005D	MIRTO CROSA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2474128	VOCE	BASILIO SALVATO	31/05/2004	VCBLS04E31F537X	SANTONOFRIO CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2856027	ZINGHINI	GIUSEPPE	12/03/1985	ZNGGPP85C12L063F	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5238134	ZUCCO	ANTONINO	23/09/1992	ZCCNNN92P23C710C	NATURAL FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0